

“Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di selezione degli ASSEGNISTI DI RICERCA dell’Università Commerciale Luigi Bocconi, ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 22”

CAPO I

PARTE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto

- 1.1** Il presente regolamento, emanato in attuazione dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, disciplina le procedure di selezione degli Assegnisti di Ricerca dell'Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano.
- 1.2** Ai sensi del presente regolamento si intendono:
- a. per "**Università**", l'Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano;
 - b. per "**Selezione**", le modalità di selezione degli Assegnisti di Ricerca, disciplinate nel presente regolamento;
 - c. per "**Commissione Giudicatrice**", la Commissione giudicatrice per posizioni Junior prevista per singolo Dipartimento, ovvero Centro di Ricerca, che si occupa della selezione dei giovani destinati alla carriera scientifica e accademica, ed in particolare Assegnisti di Ricerca e dei Borsisti post-laurea, designata dal Consiglio Accademico, su proposta dei rispettivi Direttori, incaricate per un biennio accademico, coincidente con il mandato del Rettore, ad effettuare la valutazione delle candidature presentate per la copertura dei posti da Assegnista di Ricerca disponibili;
 - d. per "**Assegnista di Ricerca**" il personale docente non di ruolo incaricato dello svolgimento di attività di ricerca ex art. 22, della legge 240/2010;
 - e. per "**posto disponibile**" il posto da Assegnista di Ricerca, previsto nella dotazione assegnata ai Dipartimenti dell'Università che, al momento della richiesta di copertura, risulta libero e disponibile, ovvero, presso un Centro di Ricerca, per il quale è prevista la copertura dei costi diretti e indiretti mediante finanziamento pubblico o privato.

CAPO II SELEZIONE E STATO GIURIDICO

Articolo 2 – Attivazione della procedura

- 2.1** Nei limiti del budget assegnato dal Consiglio di Amministrazione, i Dipartimenti, valutati i propri fabbisogni in merito all'attività di ricerca, potranno richiedere alla Divisione Faculty e Ricerca, l'emissione di specifici bandi di concorso per la copertura di posizioni da Assegnista di Ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca. Tali posizioni saranno da attribuire mediante contratto di diritto privato da lavoro autonomo, coordinato e continuativo a progetto, con esenzione fiscale ex art. 4 della legge 476/1984, distinti Settore Concorsuale e per settore scientifico - disciplinare, da coprire mediante selezione pubblica, assicurandone la pubblicità degli atti. Nelle more dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale relativo ai Settori concorsuali, i posti saranno distinti per Settore scientifico disciplinare.

- 2.2** Con le stesse modalità i Centri di Ricerca potranno richiedere l'emissione di specifici bandi di concorso per la copertura di posizioni di Assegnista di Ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca, nei limiti delle disponibilità previste per specifici progetti di ricerca finanziati da enti pubblici o privati o autofinanziati.
- 2.3** È altresì prevista la possibilità di emettere annualmente specifici bandi di concorso per la copertura di posizioni di Assegnista di Ricerca per Candidate PhD Bocconi, nell'ambito delle disponibilità di budget determinate dal Consiglio di Amministrazione Bocconi (ex. art. 22, 5° comma).
- 2.4** Il reclutamento sarà attivato esclusivamente mediante ricorso al job market nazionale e internazionale secondo le modalità descritte al presente capo II.

Avviso di vacanza deve indicare:

- a. la tipologia contrattuale: contratto da Assegnista di Ricerca, ex art. 22 della Legge 240/2010;
- b. la durata: compresa tra uno e tre anni, eventualmente rinnovabile, con durata complessiva non superiore a quattro anni;
- c. la decorrenza: di norma il 1° del mese successivo all'espletamento della procedura di selezione;
- d. il Dipartimento di afferenza;
- e. il Settore concorsuale, nonché il profilo richiesto esplicitato mediante settore scientifico – disciplinare per i posti a disposizione (tipo a), ovvero lo specifico programma di ricerca finanziato da enti pubblici o privati, nazionali o internazionali (tipo b);
- f. i requisiti, le modalità e il termine di scadenza per la partecipazione alla procedura di selezione.

L'avviso riporterà anche indicazioni inerenti il trattamento economico, che non potrà essere inferiore all'importo minimo stabilito con decreto del Ministero, come precisato all'7° comma dell'art. 22 della Legge 240/2010 e la disciplina previdenziale prevista.

- 2.5** L'avviso di vacanza deve essere pubblicato sul sito dell'Ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea. La Bocconi potrà inoltre a pubblicare l'avviso sui siti principali di *job opening* internazionali del settore.

Articolo 3 – Requisiti per la presentazione delle domande

- 3.1** L'avviso di vacanza potrà prevedere come requisito obbligatorio il possesso del titolo di PhD, in questo caso potranno presentare domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di contratti da Assegnisti di Ricerca, giovani studiosi in possesso del titolo di Dottore di ricerca o PhD o equivalente, conseguito in Italia o all'estero. Per l'area disciplinare giuridica (IUS) è richiesto in alternativa al titolo di PhD, il possesso del diploma di un LLM o di un SJD. In assenza di tale disposizione, i suddetti titoli, ovvero il loro possibile conseguimento in quanto Candidate PhD, costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli Assegni di Ricerca.

- 3.2** Nei bandi di cui all'art. 2.3 del presente Regolamento, l'avviso di vacanza prevederà come requisito obbligatorio per la presentazione delle domande, lo status di Candidate PhD Bocconi.
- 3.3** Il conferimento dell'Assegno di Ricerca è incompatibile con ogni rapporto di lavoro se svolto con continuità o con il godimento contemporaneo di borse di studio di perfezionamento e di ricerca post-dottorato. Nel caso in cui il candidato ricopra eventuali altri uffici, lo stesso è tenuto ad allegare una dichiarazione nella quale sarà specificato il tipo di attività svolta e l'impegno a rinunciare in caso di conferimento dell'assegno e di incompatibilità ai sensi del precedente periodo. Infine, nel caso in cui il candidato avesse già beneficiato di precedenti contratti da Assegnista di Ricerca, anche non continuativi, è tenuto ad allegare una autocertificazione dell'attività svolta precisandone periodo, durata e Ateneo.
- 3.4** Non possono partecipare alle procedure di selezione, coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che effettua l'attivazione della copertura del posto vacante, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
- 3.5** La titolarità dell'Assegno di Ricerca non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, mater universitario, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.
- 3.6** La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli Assegni di Ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010, e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi con lo stesso soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Non rilevano nel computo i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Articolo 4 – Termini e modalità di presentazione delle domande

- 4.1** Le candidature (*applications*) alla selezione di cui al presente punto, dovranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo previsto dal bando, entro e non oltre il termine di scadenza stabilito nell'avviso di vacanza, utilizzando la modulistica allegata al relativo bando. I termini utili per la presentazione delle domande non possono essere inferiori a 20 giorni e decorrono dal giorno di pubblicazione dell'avviso di vacanza sul sito WEB dell'Università e su quelli del MIUR e della UE.
- 4.2** Alle domande, da compilarsi secondo il modello previsto dal bando di concorso, dovranno essere allegati, sempre con modalità telematica:
- a. curriculum scientifico-professionale in formato pdf;
 - b. eventuale elenco dei titoli e delle pubblicazioni in formato pdf;
 - c. eventuali titoli, pubblicazioni e lavori che i candidati intendono sottoporre a valutazione (in formato pdf)
 - d. progetto di ricerca proposto dal candidato in formato pdf/word (per i bandi di cui al tipo a).

Articolo 5 – Procedure di selezione dei candidati e criteri generali di valutazione

- 5.1** Per effettuare la selezione, i singoli Dipartimenti si avvalgono di una apposita Commissione Giudicatrice, designata dal Consiglio Accademico su proposta dei rispettivi Direttori di Dipartimenti, che rimane in carico per un biennio coincidente con il mandato Rettorale.
- 5.2** La Commissione Giudicatrice, provvederà a valutare le candidature presentate e formulerà una graduatoria per ciascuna selezione, sulla base dei punteggi attribuiti. Sono a disposizione della Commissione 100 punti così distinti: 30 punti per il CV, titoli accademici; 30 punti per le pubblicazioni scientifiche presentate ovvero il progetto di ricerca presentato (ove previsto) e 40 punti per il colloquio. Il verbale dei lavori sarà pubblicato sul sito WEB dell'Ateneo.
- 5.3** I colloqui potranno essere organizzati anche mediante “conference call”. È altresì prevista la possibilità di sostenere il colloquio sui titoli e sul progetto di ricerca presentato, ove previsto, mediante colloquio da svolgersi in un’aula o sala dell’Ateneo comunicato con un preavviso di almeno 7 gg mediante e-mail. Il colloquio è aperto al pubblico.

Articolo 6 – Stipulazione del contratto

- 6.1** Al candidato vincitore verrà data comunicazione scritta del conferimento del contratto di assegno di ricerca che, a pena di decadenza, dovrà essere sottoscritto per accettazione entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione.
- 6.2** L’assegno è individuale ed indivisibile. Nel caso in cui, per qualunque motivo, venisse a cessare il godimento di esso, non potrà farsi luogo a sostituzione con eventuali altri candidati risultati non vincitori.

Articolo 7 – Diritti e doveri dell’Assegnista

- 7.1** L’assegno di ricerca ha durata dal 1° giorno del mese successivo all’espletamento del concorso. Il conferimento dell’assegno implica l’impegno a svolgere, presso l’Università, attività di ricerca, studio e di preparazione per il completamento della formazione all’espletamento dell’attività di ricerca in particolare nel settore scientifico disciplinare prescelto almeno per quattro giorni settimanali.
- 7.2** Tra i normali obblighi dell’assegnista rientrano:
- l’attività di ricerca svolta nell’ambito dell’argomento di cui all’art. 1 del presente bando, nonché in ulteriori programmi elaborati dal Dipartimento di afferenza e sotto la direzione del Tutor di riferimento, il quale verificherà l’attività svolta.
- 7.3** Qualsiasi altra attività svolta al di fuori dei quattro giorni suddetti non dovrà essere in contrasto o in concorrenza con quella svolta come assegnista dell’Università Bocconi. Il giudizio su tali circostanze sarà reso dal Direttore del Dipartimento di afferenza, sentito il Tutor di riferimento. Il verificarsi delle suddette circostanze è motivo di cessazione del godimento dell’assegno.

- 7.4** Eventuali periodi di soggiorno all'estero, per ragioni di studio, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Rettore, previo parere formale del Direttore del Dipartimento, sentito il Tutor di riferimento.
Durante tali periodi potrà essere disposta la sospensione del compenso o la sua riduzione.
- 7.5** Il conferimento dell'assegno di ricerca non costituisce un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Università.
- 7.6** Il trattamento economico è previsto dal bando di concorso e non può essere inferiore all'importo minimo stabilito con decreto del Ministro. In assenza di nuove e specifiche disposizioni ministeriali, l'importo sarà stabilito dall'Università e sarà altresì assicurata l'eventuale integrazione derivante da provvedimenti ministeriali se adottati con decorrenza antecedente il bando.
- 7.7** L'importo è esente da Irpef a norma dell'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni e, soggetto in materia previdenziale, alle norme di cui all'art. 2, comma 26 e ss. della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni ed integrazioni. In materia di astensione obbligatoria per maternità, si applicheranno le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 7.8** Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'Assegno di Ricerca.
- 7.9** Per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile, l'Università provvede alla copertura assicurativa.
- 7.10** Il pagamento dell'assegno è effettuato in rate mensili posticipate, previa presentazione, entro il decimo giorno del mese di liquidazione, di regolare notula debitamente sottoscritta dal Tutor di riferimento a titolo di verifica dell'attività svolta.

CAPO III NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 8 – Norme transitorie

- 8.1** L'Università prevede la possibilità di rinnovare o prorogare i contratti da Assegnista di Ricerca in scadenza con le previgenti modalità, ex art. 51 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, alle stesse condizioni economiche, previa positiva valutazione dell'attività svolta a cura del competente Dipartimento e nel rispetto della durata massima di 4 anni del contratto da Assegno di Ricerca
- 8.2** Eventuali contratti da Assegno di Ricerca ex art. 22 della Legge 240/2010 non potranno essere conferiti a soggetti già titolari di analoghi contratti ex art. 51 della Legge 449/1997, comunque svolti in Università Bocconi e altre Università Italiane, per una durata complessiva non superiore a 4 anni.

Articolo 9 – Efficacia

- 9.1** Il presente regolamento, previsto dall'art. 22 della Legge 240/2010 entra in vigore il giorno successivo a quello del Decreto Rettorale di emanazione con adeguata forma di pubblicità sul sito WEB dell'Università.